



RAPPRESENTANZA
UNITARIA DEI COMUNI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROTOCOLLO D'INTESA NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DELLA AUTONOMIE LOCALI

in merito al piano della distribuzione di energia elettrica in Provincia di Trento, di cui agli artt. 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n° 235, come modificato dal Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n° 463, in conformità alla disciplina dettata dall'art. 13 della LP 22 marzo 2001, n° 3.

Tra

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI COMUNI

di cui all'art. 81 dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

costituito tra la totalità dei comuni della provincia di Trento per la tutela degli interessi comuni

In data 11 aprile 2003 presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, i Signori:

- LORENZO DELLAI, Presidente della Provincia Autonoma di Trento e
- ROBERTO PINTER, Assessore competente in materia di urbanistica, fonti energetiche e riforme istituzionali
- MAURO GILMOZZI, nella sua qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini e della Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in relazione a quanto disposto dalle deliberazioni dei competenti organi collegiali di data 4 aprile 2003;

PREMESSO che:

- ai sensi del D.P.R. 235/77, come modificato dal D.lgs. n°463/99, concernente norme di attuazione dello Statuto di Autonomia in materia di energia, è consentito agli enti locali di esercitare le attività elettriche, subentrando all'ENEL nella gestione del servizio di distribuzione, attraverso imprese a prevalente capitale pubblico;
- ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 235/77 è disposto che le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione, approvato con provvedimento della Provincia

territorialmente competente e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale;

- ai sensi dell'art. 13 del citato D.P.R. 235/77, allo scopo di assicurare la continuità del servizio di distribuzione attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'ENEL e del relativo personale, è previsto che al servizio medesimo possano provvedere transitoriamente, per conto degli enti locali, i soggetti di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R. 235/77;
- il 4° comma dell'art. 13 del D.P.R. 235/77 dispone che, nell'ipotesi di un successivo passaggio del servizio di distribuzione in capo agli enti locali, sulla base delle disposizioni recate dal piano della distribuzione, è previsto che il trasferimento degli impianti e del personale agli enti locali siano regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi;
- tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Azienda Speciale Provinciale per l'Energia e i principali soggetti elettrici della Provincia di Trento si è provveduto alla costituzione della "Società elettrica trentina per la distribuzione di energia elettrica S.p.a.", sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 235/77, anche al fine di provvedere in via transitoria all'assunzione del servizio elettrico in luogo dell'ENEL;
- si ritiene indispensabile procedere in tempi rapidi a dare completa attuazione alla norma di attuazione dello Statuto di Autonomia in materia di energia elettrica con il trasferimento degli impianti e del personale ENEL ad un soggetto locale appositamente costituito, in attesa del successivo passaggio agli enti locali organizzati sulla base del piano della distribuzione.

Tutto ciò premesso,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Di dare attuazione alla norma statutaria in materia di energia elettrica, articolando il trasferimento del personale e degli impianti ENEL in due fasi e precisamente:
 - prima fase, con il trasferimento unitario e contestuale del personale e degli impianti dall'ENEL a S.E.T. S.p.a., considerando l'intero territorio provinciale quale unico bacino;
 - seconda fase, da attuare dopo le opportune verifiche di natura tecnica ed economica, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti in fase di esercizio degli impianti, con una riorganizzazione del servizio elettrico per ambiti territoriali da definirsi secondo criteri di economicità e di razionale utilizzo dell'energia.
2. Nella fase transitoria, dopo il trasferimento degli impianti e del personale da ENEL a S.E.T. S.p.a. verranno valutate, d'intesa tra Provincia e Rappresentanza Unitaria dei Comuni, le istanze dei 'soggetti elettrici finalizzate ad assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale. La relativa

attribuzione dei territori già gestiti da ENEL e rientranti nell'ambito della competenza del soggetto elettrico locale potrà avvenire anche prima della definitiva attuazione della "seconda fase" di cui al precedente punto 1.

3. Le iniziative sviluppate dagli enti locali, dirette ad una gestione dei servizi a livello sovracomunale, sono considerate coerenti con l'impianto complessivo, ove esse siano propedeutiche alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali e quindi anche della distribuzione dell'energia elettrica sulla base di ambiti territoriali ottimali.
4. Si ribadisce quanto già espresso a proposito dell'attuazione del progetto di costituzione della società pubblica per l'avvio della fase transitoria di acquisizione degli impianti ENEL, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Provincia e Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 12.10.2001.

**PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**

Lorenzo Dellai



**ASSESSORE IN MATERIA
DI URBANISTICA, FONTI
ENERGETICHE E
RIFORME ISTITUZIONALI**

Roberto Pinter



**PRESIDENTE DEL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI E DELLA
RAPPRESENTANZA
UNITARIA DEI COMUNI**

Mauro Gilmozzi

